



COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.P.E.F.**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18/10/2001, n. 3), dall'art. 52 del Dlgs 446/97, ed a norma dell'art. 1, comma 142, della Legge 296/06.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 212/00, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Dlgs 267/00, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 449/97, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 191/98 – dall'art. 1 del Dlgs 360/98, come modificato dall'art. 12 della Legge 133/99 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 488/99 e come integralmente modificato dal citato comma 142 dell'art. 1 della legge 296/06.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Cassago Brianza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Dlgs 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Cassago Brianza alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

VARIAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,4 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dal comma 1 con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 5

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita al precedente art. 4, comma 2, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del DPR 917/86, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/06.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del Dlgs 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Ai soli fini del calcolo dell'acconto di cui al comma 2, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Art. 7
ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 4 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00.= (diecimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00.= (diecimila/00) di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 4 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 8
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 9
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore l'01/01/2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.